

TI_GERICHTE 14.2015.35 vom 16. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.35

FR: TI_GERICHTE 14.2015.35 du 16 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.35 del 16 marzo 2015

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Difficoltà economiche dell'escusso. Reclamo irricevibile

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2015 14.2015.35

Rigetto definitivo dell'opposizione. Difficoltà economiche dell'escusso. Reclamo irricevibile

Incarto n. 14.2015.35 Lugano 16 marzo 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Simoni statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa n. _____ (rigetto definitivo dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 10 dicembre 2014 da Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. _____ emesso il 3 settembre 2014 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 760.35 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 38.45 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l'“imposta cantonale 2012”, gli “interessi aggiornati sino al 08.08.2014” e la “tassa di diffida (30.04.2014)”; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno; che statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 115.– e un'indennità di fr. 20.– a favore dell'istante. che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio, chiedendo di “esaminare l'istanza [...] e la [sua] situazione economica e familiare” come esposta nelle sue osservazioni, inviate tardivamente al Giudice di pace “per motivi di salute”; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

